

COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA
CELLULARE E STAZIONI RADIO BASE**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Faiello Marcello

IL SINDACO
Diego Guarnieri

Approvato con DCC n. 8 del 05/04/2022

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Localizzazioni vietate
- Art. 3 Localizzazioni consentite
- Art. 4 Caratteristiche realizzative degli impianti
- Art. 5 Piano delle localizzazioni
- Art. 6 Documentazione a corredo della richiesta di installazione degli impianti e procedura istruttoria
- Art. 7 Procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
- Art. 8 Educazione ambientale
- Art. 9 Vigilanza e controllo
- Art. 10 Rinvio a norme statali e regionali

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA CELLULARE E STAZIONI RADIO BASE.

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti fissi o mobili e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
2. Il presente Regolamento si applica agli impianti in essere, alle nuove installazioni e alle modifiche ad installazioni esistenti.
3. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente ed il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per minimizzare le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, nella salvaguardia del diritto alla comunicazione e ferme restando le competenze dello Stato circa la fissazione dei limiti di esposizione ai fini della tutela sanitaria.
4. Il presente Regolamento non si applica a:
 - a) attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al primo comma;
 - b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore d'antenna non superiore a 20 Watt, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
 - c) gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt.

Art. 2

Localizzazioni vietate.

1. L'installazione degli impianti è vietata:
 - a) in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, oratori, parchi giochi, carceri, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, salvo che si tratti

di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 Watt, (vedi articolo 4, comma 8 della LR 11/2001 e s.m.i.);

b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale;

c) su immobili o manufatti privi di titolo abilitativo, ovvero realizzati abusivamente;

d) ogni area, interna o esterna all'abitato, in cui sia prevista permanenza di persone per più di 4 ore consecutive (sia di natura residenziale, che produttiva o terziaria/commerciale). Rientrano nella presente definizione anche le previsioni insediative oggetto di atti di pianificazione attuativa.

2. Conseguentemente, a protezione dei siti individuati nel punto che precede, è fatto assoluto divieto di installare e/o trasformare qualsiasi tipo di impianto entro una distanza di 100 metri dal perimetro delle aree di loro pertinenza.

3. Qualora, alla data di approvazione del presente Regolamento, sussistano impianti situati in aree ove non ne è consentita l'installazione, i gestori di tali infrastrutture comunicano all'Amministrazione Comunale, alla competente ARPA e alla Direzione Generale competente in materia ambientale della Giunta della Regione Lombardia, il piano di adeguamento e di delocalizzazione, ai sensi della L.R. 11/01 art. 9.

Art. 3

Localizzazioni consentite.

1. L'installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere preferenzialmente alloggiate:

a) in ambiti adibiti alla viabilità e relative fasce di rispetto, grandi spazi a verde, comunque secondo una progettazione integrata con il contesto urbanistico di riferimento e nel rispetto del Codice della Strada;

b) in ambiti industriali e/o artigianali, e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate a parcheggio, etc., ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra, purché non sia prevista permanenza di persone per più di 4 ore consecutive;

c) su strutture già esistenti (quali ad esempio pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi per acquedotti, ecc.), prevedendo a carico dei

concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione. È favorita quindi l'installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire, in assenza di condizioni di incompatibilità, l'insediamento di impianti senza arrecare rilevante impatto visivo.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D. Lgs. 259/03, nei siti individuati per l'installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, e laddove consentito dagli aspetti radio-protezionistici, è preferibile la co-ubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture, sulla base anche dei Piani di Localizzazione presentati ai sensi dell'art. 4 c. 11 della L.R. 11/2001 dalle società di gestione della telefonia mobile. A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove installazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Per garantire la maggior tutela degli interessi pubblici, la razionalizzazione nella collocazione degli impianti, il minor consumo di territorio ed il costante monitoraggio del campo elettromagnetico indotto, l'Amministrazione Comunale favorisce l'installazione degli impianti su immobili di proprietà comunale.

Art. 4

Caratteristiche realizzative degli impianti.

1. Gli impianti sopra definiti, oltre che rispettare i limiti di emanazione previsti dalle vigenti normative sanitarie, devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso.

2. I suddetti impianti devono essere progettati in modo tale da armonizzarsi con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici. È obbligatorio pertanto adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la massima integrazione tra il tessuto urbano e gli impianti. Le apparecchiature a terra dovranno preferibilmente essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già

presenti sul territorio. In particolare, per le stesse apparecchiature anche in elevazione, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

3. Sarà esplicito obbligo conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni, nonché ripristinare lo stato dei luoghi al momento della dismissione degli impianti stessi. A tale scopo dovrà essere garantito un atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da un suo legale rappresentante, per una corretta manutenzione dell'impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le indicazioni specificamente fornite dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 3 della L.R. 11/01. Il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si impegnano altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale. A garanzia di tale evenienza potrà essere richiesto dal Comune un certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e di ripristino ambientale.

Art. 5

Piano delle localizzazioni.

1. Conformemente a quanto previsto per le opere di urbanizzazione primaria, la localizzazione di impianti per telecomunicazioni ricadenti all'interno del territorio comunale è subordinata:

- alla presentazione del Piano delle Localizzazioni previsto dall'art. 4, comma 11, della L.R. 11/2001 e s.m.i.;
- alla presentazione, da parte del proponente, di specifico studio sull'inserimento ambientale e paesaggistico del manufatto (conformemente a quanto previsto dal Piano Paesaggistico Regionale per le opere che modificano l'esteriore aspetto dei luoghi).

2. Agli effetti del presente Regolamento, costituiscono contenuto minimo del Piano di Localizzazione di cui all'art. 4, comma della L.R. 11/2021 e s.m.i.:

- la relazione di inquadramento urbanistico-territoriale (contenente l'individuazione di vincoli di tipo ambientale, paesaggistico ed antropico, nonché la ricognizione delle previsioni di piano);
- la rappresentazione di almeno 3 opzioni di localizzazione rispetto al centro abitato, con approssimazione di 200 mt dal punto di installazione;
- la rappresentazione del Catasto delle Telecomunicazioni (CASTEL), a scala 1:50.000, con individuazione dell'impianto oggetto di programmazione ed esplicitazione dei relativi obiettivi di copertura.

La verifica istruttoria dei contenuti minimi del Piano di Localizzazione viene effettuata dall'Ufficio Tecnico entro 30 giorni dalla protocollazione. Nel caso in cui la documentazione sia mancante o non sufficientemente dettagliata, l'Ufficio Tecnico – entro il termine sopra indicato – comunica al Gestore di rete il preavviso di archiviazione.

Il Piano di Localizzazione viene dichiarato nullo e archiviato laddove mancante di uno o più degli elaborati descritti al presente comma, in quanto inidoneo alla promozione di *“iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi”*, nonché alla pubblicazione del Piano funzionalmente alla *“presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto”*.

3. Nel caso in cui il Gestore di rete trasmetta (contestualmente o successivamente al Piano delle Localizzazioni) una diffida alla pubblicazione della documentazione costituente l'atto (in tutto o in parte), il Piano di Localizzazione verrà archiviato in quanto inidoneo a garantire il percorso di partecipazione delineato dall'art. 4, comma 12, della L.R. 11/2001 e s.m.i. .

4. La mancata presentazione del Piano di Localizzazione da parte del Gestore di rete (compresi Gestori delle sole strutture) comporta l'archiviazione dell'istanza di localizzazione per difetto di pianificazione (mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 4, commi 11, 12 e 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i.).

Art. 6

Documentazione a corredo della richiesta di installazione degli impianti e procedura istruttoria.

1. La richiesta di installazione degli impianti deve essere inviata in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L'ufficio tecnico effettua l'istruttoria nel rispetto dei contenuti del presente regolamento.
2. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione indicata nella normativa specifica di settore.

Art. 7

Procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

1. Il ricorso all'autorizzazione è disciplinato dall'articolo 87, del D. Lgs 259/03 e dalla L.R. 11/2001 ed è previsto per gli impianti con potenza complessiva al connettore di antenna superiore a 20 Watt. Il SUAP del Comune, dopo la presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione all'installazione entro il termine di novanta giorni a partire dalla data di protocollazione. Le domande si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (silenzio assenso). Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del SUAP del Comune o persona da esso delegata. Il Responsabile del Procedimento può richiedere il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine novanta giorni per l'accettazione o meno della domanda inizia nuovamente a decorrere dalla data dell'avvenuta integrazione documentale. Il Responsabile del Procedimento comunica in modo motivato agli istanti, entro novanta giorni dalla data di protocollazione della richiesta, l'eventuale mancato accoglimento della domanda. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
2. Il ricorso alla SCIA è disciplinato dall'articolo 87 c. 3 del D.Lgs. 259/03, ed è previsto per gli impianti con potenza complessiva al connettore di antenna

inferiore a 20 Watt. E' inoltre consentita la SCIA in relazione alla casistica prevista dall'articolo 87-bis del D. Lgs. 259/03 (procedure semplificate per determinate tipologie di impianti) e dalla delibera di giunta regionale 7/16752 del 12/03/04.

3. Per le variazioni non sostanziali degli impianti già autorizzati, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, ai sensi dell'art. 87-ter del D. Lgs. 259/03 è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 del D. Lgs. 259/03, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli autorizzativi. Tali organismi si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.

Art. 8

Educazione ambientale.

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico eventualmente promosse dai Ministeri competenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

2. Il Comune può farsi direttamente promotore, cercando eventualmente le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico, da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e/o private, e presso tutti gli altri organismi, pubblici e privati interessati.

Art. 9

Vigilanza e controllo.

1. I controlli sulla corretta esecuzione delle opere, oggetto dell'autorizzazione comunale, e quelli sulla corretta gestione degli impianti saranno svolti dagli Uffici comunali nonché dall'ARPA, ovvero dall'organismo indicato dalla Regione.

2. Il Comune può promuovere azioni periodiche di monitoraggio in sinergia con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente competente, finalizzate al controllo del valore di campo elettromagnetico generato dalle Stazioni Radio

Base per telefonia cellulare presenti sul territorio. Dell'esito di tali iniziative viene data informazione pubblica, con le stesse modalità previste per i Piani di Localizzazione. A seguito di motivati esposti da parte di cittadini, singoli od associati, concernenti il controllo del valore di campo elettromagnetico generato dalle Stazioni Radio Base per telefonia cellulare presenti sul territorio, l'Amministrazione Comunale provvede a segnalarli all'ARPA competente, richiedendo l'intervento tecnico della stessa Agenzia.

Art. 10

Rinvio a norme statali e regionali.

1. Per quanto non disciplinato o previsto dal presente Regolamento, ivi comprese le sanzioni e il regime transitorio per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, si rinvia alle normative statali e regionali vigenti e loro modificazioni, in particolare alla L. 36/01, al D. Lgs. 259/03, alle modifiche introdotte dalla L. 120/20, alla L.R. 11/01 ed al R.R. n. 6/01 e s.m.i.
2. Le norme del presente Regolamento integrano, e sostituiscono, se con esse contrastanti, il vigente Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche d'Attuazione del vigente Piano di Governo del Territorio.